
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Riproduzione delle domande e controdeduzioni delle parti senza argomentazioni da cui desumere l'adesione ad una delle tesi difensive: nullità della sentenza d'appello

Sussiste il vizio di nullità della sentenza d'appello per omessa motivazione, in quanto priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, qualora il giudice, dopo avere pedissequamente riprodotto le opposte domande e controdeduzioni delle parti, si limitati, unicamente, ad affermare che l'appello non è meritevole di accoglimento, senza svolgere alcun'altra argomentazione dalla quale potersi, anche implicitamente, desumere l'adesione ad una ovvero all'altra delle tesi difensive svolte e, soprattutto, comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.11.2015, n. 22652

...omissis...

Considerato in fatto

L'Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di xxx resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata, in epigrafe, con cui la xxxx della Lombardia ne ha rigettato l'appello avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente, nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad Irpef, Iva ed Irap per l'anno di imposta 2005.

Il ricorso è affidato ad unico motivo.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto in diritto

Con l'unico motivo di ricorso si deduce la carenza assoluta di motivazione, con violazione dell'art. 61 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4 e dell'art. 132 c.p.c. n. 4 e disp. att. c.c., laddove la C.T.R., pur dando atto dell'avvenuta impugnazione da parte del contribuente dell'avviso di accertamento descrivendone il contenuto e riassumendo i contenuti dei motivi di appello proposti dall'Ufficio e della controdeduzioni presentate dal contribuente, aveva motivato con questa unica frase: in definitiva le svolte argomentazioni inducono a ritenere l'appello dell'Ufficio infondato e, quindi, non meritevole di accoglimento.

La censura è fondata.

Il Giudice di appello, nella sentenza impugnata, dopo avere pedissequamente riprodotto le opposte domande e controdeduzioni delle parti, si è limitato, unicamente, ad affermare che l'appello dell'Agenzia delle Entrate non era meritevole di accoglimento, senza svolgere alcun'altra argomentazione dalla quale, potersi, anche implicitamente, desumere l'adesione ad una ovvero all'altra delle tesi difensive svolte e, soprattutto, comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione; e ciò in antitesi al costante insegnamento di questa Corte secondo cui sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorchè essa sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. n. 16581/2009; 18108/2010).

Nè, in senso contrario, appaiono utilmente invocabili i principi di recente espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 642/2015, richiamata dal contribuente in memoria. Con detta pronuncia, infatti, le Sezioni Unite hanno statuito che nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.

E nella specie, anche qualora si volesse ritenere, per la sola vicinanza grafica, che con l'uso delle parole "in definitiva le svolte argomentazioni" la xxx fatto proprie le controdeduzioni svolte dal contribuente all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, anche tale rinvio per relationem non sarebbe sufficiente ad integrare motivazione della decisione assunta.

Come evincibile dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, il Giudice di appello ha integralmente trascritto le controdeduzioni del contribuente, le quali lì come riferito in sentenza richiamano tutte le motivazioni e tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo come in esso meglio specificate e dettagliatamente descritte, e come riportate in sentenza non contengono alcuna argomentazione in diritto che consenta di individuare le ragioni esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, attribuibili al giudicante, sulle quali la decisione è fondata.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per il regolamento delle spese processuali.

p.q.m.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.